



## *Studio Annalise Keating*

---

Caso n. 5 del 27.10.2021

Gruppo: Di Egidio

Componenti del gruppo: Simona Di Egidio, Marwane Frattini, Anna Bagnacavalli

Discussione in aula: sì  no

---

**Parere sul caso:** La fattispecie del concorso di persone consta di quattro elementi costitutivi: la pluralità di persone, la realizzazione di un fatto di reato (nella forma consumata o tentata), il contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto e la consapevolezza e la volontà di contribuire causalmente alla realizzazione dell'illecito. Il caso di specie, descrittoci accuratamente dal cliente Arturito, riguarda una tentata rapina da parte del suo vicino e altre due persone ad una banca. Ai sensi dell'articolo 628 c.p., la rapina è un reato di danno di mera condotta monosoggettivo. Affinché si possa integrare la fattispecie del concorso di persone deve concorrere almeno un'altra persona, il c.d. partecipe, oltre all'autore del delitto. Il requisito della pluralità di persone è quindi riscontrabile. La rapina è tentata, i furfanti non riescono a portare a termine il loro piano a causa dell'arrivo improvviso delle forze dell'ordine. Il requisito della realizzazione di un fatto nella forma tentata è quindi riscontrabile. Per quanto concerne la volontà di contribuire casualmente alla realizzazione del fatto, il nostro assistito ha chiaramente affermato che si era rappresentato e voleva apportare un contributo causale alla realizzazione da parte di altri di un reato consumato. È irrilevante la presenza di un previo accordo, né è necessaria una consapevolezza da parte dell'autore dell'altrui attività. Quindi è riscontrabile anche l'ultimo requisito, il c.d. dolo di partecipazione. Particolare riguardo, però, deve essere posto sul terzo requisito: il contributo causale della condotta atipica (punita ai sensi dell'articolo 110 c.p., moltiplicatore di tipicità) alla realizzazione del fatto. Vi sono dei requisiti minimi della condotta di un soggetto affinché costui sia considerato concorrente materiale. Essa deve o rendere possibile la commissione del reato, o agevolarne piuttosto che facilitarne la commissione, o essere un elemento positivo della verifica del reato. Alla luce di ciò, tale requisito non è riscontrabile. Il nostro cliente, infatti, pur calandosi interiormente nelle vesti di un palo, non ha fornito alcun contributo con la sua assistenza agli autori materiali della fattispecie criminosa. Invero è punibile chi concorre nella commissione di un reato determinandolo o rafforzando la volontà altrui, ma non il privato cittadino che si "limita" a non attivarsi per impedire la commissione di un illecito penale, in quanto non sussiste un obbligo giuridico di intervenire, il quale sarebbe riscontrabile, invece, in capo a chi ricopre posizioni di garanzia come un pubblico ufficiale. La tesi *contra legem* (secondo cui non sarebbe necessario che la condotta atipica debba causalmente contribuire alla realizzazione del fatto) diventerebbe accettabile solo se il nostro ordinamento consentisse di punire il *tentativo di partecipazione*. Quest'ultimo, però, non è ammissibile. Il concorso materiale non è ravvisabile. L'influenza causale non sussiste neanche nella forma del concorso morale che si realizza da parte di chi con comportamenti esteriori chiari fa nascere il proposito di commettere il fatto ovvero rafforza un proposito già esistente. A nostro avviso, quindi, Arturito non può essere considerato un concorrente nella tentata rapina. La sua posizione può essere inquadrata nella c.d. connivenza, la quale ricorre quando un individuo assiste passivamente alla perpetrazione di un reato che avrebbe la possibilità, ma non l'obbligo, di impedire. L'individuo è dunque consapevole che altri stanno per commettere o stanno commettendo un reato, ma non fa nulla per evitarlo. Non ci sono dissenting opinion.

